

Operativa dal 15.9.2012 la sanatoria per i lavoratori stranieri ExtraUE irregolari

www.ermiodinora.com

Con la presente desideriamo informarla che dallo scorso **15 settembre** e fino al **15 ottobre 2012** è possibile presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio la **dichiarazione di emersione dei lavoratori irregolari stranieri extraUe**. Alla procedura di regolarizzazione, prevista dall'art. 5 del DLgs. 16.7.2012 n. 109 e ulteriormente disciplinata dal Decreto interministeriale del 29.8.2012, possono aderire **i datori di lavoro** (anche domestici) che alla data del **9 agosto 2012 occupavano irregolarmente**, da almeno 3 mesi, un **lavoratore straniero** presente ininterrottamente nel nostro Paese almeno **dal 31 dicembre 2011**. La presentazione della dichiarazione di emersione, effettuabile esclusivamente **in modalità telematica**, può avvenire previo versamento di un **contributo forfetario di 1.000,00 euro**. Effettuato l'invio, i soggetti interessati (datore e lavoratore) dovranno attendere la **convocazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione**, destinatario dell'istanza, per il perfezionamento della procedura di regolarizzazione, che avverrà a seguito di una serie di verifiche quali, ad esempio, la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, l'avvenuto versamento del contributo forfetario nonché delle somme per la regolarizzazione sul **piano contributivo, fiscale e retributivo**, e così via. Infine, se le verifiche giungeranno a buon fine, si procederà alla stipula del **contratto di soggiorno** con la contestuale **comunicazione obbligatoria di assunzione** del lavoratore straniero.

Quadro normativo di riferimento

La sanatoria in oggetto è stata introdotta dall'art. 5 del DLgs. n. 109 del 16.7.2012 e successivamente, con il DM del 29.8.2012, emanato dal Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), sono state stabilite le modalità:

- è di pagamento del **contributo forfetario** di 1.000 euro per ciascun lavoratore da regolarizzare;
- è per individuare i **requisiti reddituali** del datore di lavoro per accedere alla procedura di regolarizzazione.
- è di presentazione della **dichiarazione di emersione** del rapporto irregolare;
- è di regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo **retributivo, contributivo e fiscale**;

www.ermiodinora.com

OSSERVA

Si segnalano importanti **documenti di prassi**, con i quali sono stati forniti ulteriori istruzioni e chiarimenti in merito agli adempimenti che i soggetti interessati devono espletare per accedere alla procedura di regolarizzazione, in particolare:

- à la Risoluzione Agenzia Entrate 31.8.2012 n. 85;
- à la Circolare Min. Interno 7.9.2012 n. 5638;
- à la Circolare Inps 14.9.2012 n. 113.

Soggetti interessati e requisiti richiesti

I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione sono **i datori di lavoro, anche domestico e agricolo**:

à **italiani**

à **comunitari**

à **extracomunitari** titolari di regolare carta di soggiorno ex art. 9 del DLgs. 25.7.1998 n. 286 che alla data del 9 agosto 2012 **occupavano irregolarmente** alle proprie dipendenze da **almeno 3 mesi** (e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), **lavoratori stranieri** presenti sul territorio italiano in modo ininterrotto almeno dal **31 dicembre 2011**.

In particolare, possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, **purché con orario a "full time"**.

OSSERVA

Per espressa previsione dell'art. 5 del DLgs. n. 109/2012 sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro **a tempo parziale**, ad eccezione dei **lavoratori domestici** di sostegno al bisogno familiare, per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro **non inferiore alle 20 ore settimanali**.

Requisiti reddituali dei datori di lavoro

L'art. 3 del DM 29.8.2012 stabilisce che il datore di lavoro interessato può accedere alla procedura di regolarizzazione se in possesso dei seguenti requisiti reddituali:

- se si tratta di un **datore di lavoro "subordinato"** (persona fisica, società o ente), deve possedere un reddito imponibile o fatturato **non inferiore a 30.000 euro annui**, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente;
- se si tratta di un **datore di lavoro domestico**, il suo reddito imponibile **non può essere inferiore**:
 - è a **20.000 euro annui** se il nucleo familiare è composto da **un solo soggetto** percettore di reddito;

è a **27.000 euro** se il nucleo familiare – inteso come famiglia anagrafica – è composto da più soggetti conviventi.

In quest'ultimo caso, la norma prevede che il **coniuge** ed i **parenti entro il 2° grado** possono concorrere alla determinazione del reddito anche nel caso in cui **non siano conviventi**.

OSSERVA

Nel caso di lavoro domestico, la verifica dei requisiti reddituali non avviene applicata qualora il datore che intende accedere alla procedura di emersione sia affetto da **patologie** o **handicap** che ne limitano l'autosufficienza.

Casi di esclusione

L'art. 5 del DLgs. n. 109/2012 prevede specifiche condizioni per le quali i datori di lavoro e i lavoratori non possono accedere alla procedura di regolarizzazione.

Datori di lavoro	Non possono accedere alla sanatoria i datori di lavoro condannati, negli ultimi 5 anni , per reati quali, a titolo esemplificativo, il favoreggiamento dell' immigrazione clandestina , l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), oltre ai reati previsti dall'art. 22, co. 12, del DLgs. 286/1998 per i datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno , oppure scaduto .
Lavoratori	Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione i lavoratori stranieri che si trovano nelle condizioni previste ai sensi del co. 13 dell'art. 5 del DLgs. 109/2012, ovvero siano stati, ad esempio, soggetti ad un provvedimento di espulsione , oppure siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato , eccetera.

Pagamento del contributo forfetario

Secondo le previsioni dell'art. 5 del DLgs. n. 109/2012, **prima** di poter inviare la dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare è necessario effettuare il pagamento di un apposito **contributo forfetario** del valore di **1.000 euro**.

Per il pagamento, effettuabile già dallo scorso 7 settembre 2012, può essere utilizzato il modello **F24 – Versamenti con elementi identificativi**, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando i seguenti codici tributo appositamente istituiti con la risoluzione Agenzia Entrate 31.8.2012 n. 85:

è **REDO** per i datori di **lavoro domestico**

è **RESU** per i datori di **lavoro subordinato**.

OSSERVA

L'importo del contributo **non è deducibile** ai fini dell'imposta sul reddito, inoltre, la somma versata **non sarà restituita** nei casi in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata oppure dichiarata irricevibile, archiviata o rigettata.

Presentazione della dichiarazione di emersione

La circolare Min. Interno n. 5638/2012 ha ulteriormente precisato che la presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare deve rispettare i seguenti termini e modalità:

Modalità di presentazione	In via esclusivamente telematica , mediante registrazione sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it).
Decorrenza del periodo utile per l'invio	Dalle ore 8.00 dello scorso 15 settembre 2012 .
Termine per la presentazione	Fino alle ore 24.00 del prossimo 15 ottobre 2012 .
Soggetto destinatario	L'Ente deputato a ricevere la dichiarazione di emersione è lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per il luogo ove si svolge l'attività lavorativa che si intende regolarizzare.
Modulistica da utilizzare	La dichiarazione di emersione per ciascun lavoratore che si intende regolarizzare si effettua compilando i modelli reperibili on line – sempre sul sito www.interno.gov.it – e denominati: à Modello EM-DOM , nel caso di lavoro irregolare domestico; à Modello EM-SUB qualora si tratti di lavoro irregolare subordinato. Come indicato nel DM 29 agosto 2012, le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli si possono reperire nel Manuale di utilizzo del sistema , direttamente scaricabile dal portale istituzionale del Ministero dell'Interno.

OSSERVA

Come precisato dai Ministeri interessati, a differenza di quanto accade in occasione del decreto flussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, poiché in questo caso non è stato fissato un limite massimo di domande accoglibili.

Contenuto della dichiarazione di emersione

L'art. 4 del DM 29.8.2012 prevede che la dichiarazione debba tassativamente contenere, a pena di inammissibilità della domanda, i dati e le indicazioni di seguito riportati:

Dati relativi al datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> à I dati identificativi del datore di lavoro, compresi quelli afferenti alla carta di soggiorno nel caso in cui sia straniero; à l'attestazione del possesso del predetto requisito reddituale;
Dati identificativi del lavoratore straniero	<ul style="list-style-type: none"> à le generalità e la nazionalità del lavoratore straniero al quale si riferisce la dichiarazione; à gli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato.
Dati relativi al rapporto da regolarizzare	<ul style="list-style-type: none"> à l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; à l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo da regolarizzare; à la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento.
Indicazioni circa gli adempimenti obbligatori	<ul style="list-style-type: none"> à la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-<i>bis</i> del DLgs. n. 286/1998; à l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro; à l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a 6 mesi; à l'indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.

Nella circolare n. 5638/2012, il Ministero dell'Interno rende noto che, per aiutare gli utenti nell'adempimento, è stata prevista un'apposita area di supporto, con funzione di **help desk**, attiva nei seguenti giorni e orari:

è dal **lunedì al venerdì** dalle ore **8.00 alle 19.00**;

è il **sabato** dalle ore **8.00 alle ore 14.00**.

Ancora, il Ministero precisa che, mentre i soggetti privati e i Consulenti del lavoro possono utilizzare l'help desk accedendo al sistema, i patronati possono rivolgersi all'apposito numero verde già in utilizzo.

Ricevuta per l'avvenuto invio

Effettuato l'invio della dichiarazione di emersione, l'utente potrà stampare la ricevuta recante l'indicazione della **data di invio telematico**. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell'attestazione **dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione**.

OSSERVA

Come precisato dal Ministero dell'Interno nella circ. n. 5638/2012, sulla ricevuta vengono indicati **codici univoci di identificazione** che consentono di verificare l'**autenticità formale** dei dati contenuti, in modo da contrastare eventuali tentativi di falsificazione o contraffazione.

Procedimento presso lo Sportello Unico

Una volta inviata la dichiarazione, il datore e il lavoratore interessati devono attendere la convocazione dello **Sportello Unico per l'Immigrazione** per l'eventuale perfezionamento della procedura. Il medesimo ufficio li convocherà una volta acquisiti i pareri:

- è della **Questura**, che dovrà verificare l'insussistenza di motivi ostativi sia alla presentazione della **dichiarazione di emersione** del datore di lavoro che al rilascio del **permesso di soggiorno** al lavoratore straniero;
- è della **Direzione Territoriale del Lavoro** competente, che deve esprimere il proprio avviso circa la **congruità del reddito** o del **fatturato del datore di lavoro** indicato nell'istanza presentata.

Ricevuti i pareri, lo Sportello Unico provvederà a convocare le parti e verificherà la corrispondenza delle dichiarazioni rese nell'istanza acquisita dal sistema informatico, con quanto indicato nella documentazione che deve essere esibita dal datore e dal lavoratore all'atto della convocazione, ovvero:

- à la certificazione della **struttura sanitaria pubblica** o del **medico** convenzionato con il S.S.N., rilasciata in data antecedente la presentazione dell'istanza, che attesti la **limitazione dell'autosufficienza** (nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di assistenza alla persona);
- à la **ricevuta** che attesta l'**avvenuto versamento** del **contributo forfetario** di 1000 euro;
- à il documento che evidenzia il **codice identificativo** della marca da bollo;
- à la **documentazione**, proveniente da enti pubblici, attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011;
- à documenti attestanti la **regolarizzazione** delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo **retributivo, contributivo e fiscale**.

La regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale

All'atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, il datore di lavoro deve già aver effettuato le seguenti operazioni di regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo **retributivo, contributivo e fiscale**:

Regolarizzazione retributiva	La regolarizzazione delle somme arretrate, dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore. Si precisa che tali somme devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall' INPS ai sensi della L. 7.12.1989 n.
-------------------------------------	--

	389.
Regolarizzazione contributiva	<p>In ambito contributivo, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino a quella di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi. I documenti che devono essere presentati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> à copia delle denunce mensili UNIEMENS per i datori di lavoro non agricoli; à copia delle denunce trimestrali DMAG per i datori di lavoro agricoli. <p>Si precisa che l'accertamento dell'avvenuto adempimento sarà effettuato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione con l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).</p> <p>Invece, nel caso di rapporti di lavoro domestici, verranno esaminate le copie di bollettini MAV messi a disposizione dall'INPS.</p>
Regolarizzazione fiscale	<p>La regolarizzazione a fini fiscali, afferente alle ritenute effettuate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro (o comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi) è attestabile anche con autocertificazione del datore di lavoro. A tal proposito, il datore di lavoro sarà tenuto a versare tali ritenute fiscali entro il prossimo 16 novembre 2012.</p>

Conclusione della procedura di regolarizzazione

Al termine delle verifiche, se l'esito è positivo, si procede alla fase conclusiva della procedura di regolarizzazione costituita dai seguenti adempimenti:

- à **Stipula del Contratto di soggiorno** da parte del datore e del lavoratore, al quale verrà consegnato il **modello 209** per poter richiedere il **permesso di soggiorno**;
- à **Comunicazione obbligatoria** di assunzione al **Centro per l'impiego** – o all'**INPS** in caso di rapporto di lavoro domestico - da effettuarsi contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno.

OSSERVA

Come precisato dal Ministero dell'Interno nella circ. n. 5638/2012, in realtà, il DM 29.8.2012 stabilisce che già con la sottoscrizione del contratto di soggiorno si adempie agli obblighi di comunicazione di assunzione previsti ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del DL n. 510/1996.

Sospensione ed estinzione dei procedimenti penali e amministrativi

Ai sensi dell'art. 5 del DLgs. n. 109/2012, il ricorso alla procedura di regolarizzazione può comportare due vantaggi immediati e diretti per le parti, in pratica:

- à l'avvenuta presentazione della **dichiarazione di emersione** determina la **sospensione** dei procedimenti **penali ed amministrativi** per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale;
- à mentre la sottoscrizione del **contratto di soggiorno** e la contestuale **comunicazione obbligatoria** di assunzione comportano l'**estinzione** dei **reati** e degli **illeciti amministrativi**.